CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
Art. 30		
Ferie e riposi solidali		
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il		
dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad		
altro dipendente che abbia esigenza di prestare		
assistenza a figli minori che necessitino di cure		
costanti, per particolari condizioni di salute:		
a) le giornate di ferie, nella propria		
disponibilità, eccedenti le quattro settimane		
annuali di cui il lavoratore deve		
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del		
d. lgs. n. 66/2003 in materia di ferie; queste		
ultime sono quantificate in 20 giorni nel caso di		
articolazione dell'orario di lavoro settimanale		
su cinque giorni e 24 giorni nel caso di		
articolazione dell'orario settimanale di lavoro		
su sei giorni;		
b) le quattro giornate di riposo per le		
festività soppresse di cui all'art. 28.		
2. I dipendenti che si trovino nelle		
condizioni di necessità considerate nel comma		
1, possono presentare specifica richiesta		
all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di		
ferie e giornate di riposo per una misura		
massima di 30 giorni per ciascuna domanda,		
previa presentazione di adeguata certificazione,		
comprovante lo stato di necessità delle cure in		
questione, rilasciata esclusivamente da idonea		
struttura sanitaria pubblica o convenzionata.		
3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione		
rende tempestivamente nota a tutto il personale		
l'esigenza, garantendo l'anonimato del		
richiedente.		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
4. I dipendenti che intendono aderire alla		
richiesta, su base volontaria, formalizzano la		
propria decisione, indicando il numero di giorni		
di ferie o di riposo che intendono cedere.		
5. Nel caso in cui il numero di giorni di		
ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni		
richiesti, la cessione dei giorni è effettuata in		
misura proporzionale tra tutti gli offerenti.		
6. Nel caso in cui il numero di giorni di		
ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei		
giorni richiesti e le richieste siano plurime, le		
giornate cedute sono distribuite in misura		
proporzionale tra tutti i richiedenti.		
7. Il dipendente richiedente può fruire		
delle giornate cedute, solo a seguito		
dell'avvenuta completa fruizione delle giornate		
di ferie o di festività soppresse allo stesso		
spettanti, nonché dei permessi di cui all'art. 32		
e dei riposi compensativi eventualmente		
maturati.		
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto		
previsto al comma 7, le ferie e le giornate di		
riposo rimangono nella disponibilità del		
richiedente fino al perdurare delle necessità che		
hanno giustificato la cessione. Le ferie e le		
giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto		
delle relative discipline contrattuali.		
9. Ove cessino le condizioni di necessità		
legittimanti, prima della fruizione, totale o		
parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da		
parte del richiedente, i giorni tornano nella		
disponibilità degli offerenti, secondo un criterio		
di proporzionalità.		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
10. la presente disciplina ha carattere		
sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del		
beneficio ad altri soggetti, in occasione del		
prossimo rinnovo contrattuale.		
Art. 32		
Permessi orari retribuiti per particolari		
motivi personali o familiari		
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di		
servizio, 18 ore di permesso retribuito		
nell'anno, per particolari motivi personali o		
familiari.		
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:		
a) non riducono le ferie;		
b) non sono fruibili per frazione di ora;		
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di		
servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa		
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di		
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e		
dalla contrattazione collettiva, nonché con i		
riposi compensativi di maggiori prestazioni		
lavorative fruiti ad ore;		
e) possono essere fruiti, cumulativamente,		
anche per la durata dell'intera giornata		
lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza		
dell'assenza sul monte ore a disposizione del		
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore;		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennità di posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.		
Art. 33 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
	-	
3. In caso di necessità ed urgenza, la		
comunicazione può essere presentata nelle 24		
ore precedenti la fruizione dello stesso e,		
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di		
lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il		
permesso.		
4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne		
ricorrano le condizioni, ad altri permessi		
retribuiti previsti da specifiche di legge, con		
particolare riferimento ai permessi per i		
donatori di sangue e di midollo osseo,		
rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge		
13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'art.		
13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall'art.		
5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52,		
nonché ai permessi e congedi di cui all'art. 4,		
comma 1, della legge 53/2000, fermo restando		
quanto previsto per i permessi per lutto, per i		
quali trova applicazione in via esclusiva quanto		
previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b).		
5. Per le medesime finalità di cui al comma		
2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui		
al comma 4 comunica all'ufficio di		
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi		
con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di		
comprovata urgenza, in cui la domanda di		
permesso può essere presentata nelle 24 ore		
precedenti la fruizione dello stesso e,		
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di		
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il		
permesso.		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
Art. 35		
Assenze per l'espletamento di visite, terapie,		
prestazioni specialistiche od esami		
diagnostici		
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici		
permessi per l'espletamento di visite, terapie,		
prestazioni specialistiche od esami diagnostici,		
fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella		
misura massima di 18 ore annuali, comprensive		
anche dei tempi di percorrenza da e per la sede		
di lavoro.		
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati		
alle assenze per malattia ai fini del computo del		
periodo di comporto e sono sottoposti al		
medesimo regime economico delle stesse.		
3. I permessi orari di cui al comma 1:		
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella		
medesima giornata delle altre tipologie di		
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e		
dal presente CCNL, nonché con i riposi		
compensativi di maggiori prestazioni		
lavorative;		
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista		
per le assenze per malattia nei primi 10 giorni.		
4. Ai fini del computo del periodo di		
comporto, sei ore di permesso fruite su base		
oraria corrispondono convenzionalmente ad		
una intera giornata lavorativa.		
5. I permessi orari di cui al comma 1		
possono essere fruiti anche cumulativamente		
per la durata dell'intera giornata lavorativa. In		
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
		,
ore a disposizione del dipendente viene		
computata con riferimento all'orario di lavoro		
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella		
giornata di assenza.		
6. Nel caso di permesso fruito su base		
giornaliera, il trattamento economico		
accessorio del lavoratore è sottoposto alla		
medesima decurtazione prevista dalla vigente		
legislazione per i primi dieci giorni di ogni		
periodo di assenza per malattia.		
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo		
parziale, si procede al riproporzionamento delle		
ore di permesso di cui al comma 1.		
8. La domanda di fruizione dei permessi è		
presentata dal dipendente nel rispetto di un		
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei		
casi di particolare e comprovata urgenza o		
necessità, la domanda può essere presentata		
anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e,		
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di		
lavoro del giorno in cui il dipendente intende		
fruire del periodo di permesso giornaliero od		
orario. 9. L'assenza per i permessi di cui al		
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1, è giustificata mediante attestazione di		
presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal		
medico o dal personale amministrativo della		
struttura, anche privati, che hanno svolto la		
visita o la prestazione.		
10. L'attestazione è inoltrata		
all'amministrazione dal dipendente oppure è		
trasmessa direttamente a quest'ultima, anche		
dasinessa difettamente a quest utilità, allene		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
per via telematica, a cura del medico o della		
struttura.		
11. Nel caso di concomitanza tra		
l'espletamento di visite specialistiche,		
l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e		
la situazione di incapacità lavorativa		
temporanea del dipendente conseguente ad una		
patologia in atto, la relativa assenza è imputata		
alla malattia, con la conseguente applicazione		
della disciplina legale e contrattuale in ordine al		
relativo trattamento giuridico ed economico. In		
tale ipotesi, l'assenza per malattia è giustificata		
mediante:		
a) attestazione di malattia del medico curante		
individuato, in base a quanto previsto dalle		
vigenti disposizioni, comunicata		
all'amministrazione secondo le modalità		
ordinariamente previste in tale ipotesi;		
b) attestazione di presenza, redatta dal medico		
o dal personale amministrativo della struttura,		
anche privati, che hanno svolto la visita o la		
prestazione, secondo le previsioni dei commi 9		
e 10 del presente articolo.		
12. Analogamente a quanto previsto dal		
comma 11, nei casi in cui l'incapacità		
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di		
esecuzione e di impegno organico delle visite		
specialistiche, degli accertamenti, esami		
diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza		
è imputata alla malattia, con la conseguente		
applicazione della disciplina legale e		
contrattuale in ordine al relativo trattamento		
giuridico ed economico. In tale caso l'assenza è		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
giustificata mediante l'attestazione di presenza		
di cui al comma 11, lett. b).		
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale,		
l'assenza dal domicilio è giustificata		
dall'attestazione di presenza presso la struttura,		
ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.		
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle		
patologie sofferte, debbano sottoporsi		
periodicamente, anche per lunghi periodi, a		
terapie comportanti incapacità al lavoro, è		
sufficiente un'unica certificazione, anche		
cartacea, del medico curante che attesti la		
necessità di trattamenti sanitari ricorrenti		
comportanti incapacità lavorativa, secondo		
cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati		
producono tale certificazione		
all'amministrazione prima dell'inizio della		
terapia, fornendo il calendario previsto, ove		
sussistente. A tale certificazione fanno seguito		
le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei		
commi 9, 10, 11, dalle quali risulti		
l'effettuazione delle terapie nelle giornate		
previste, nonché il fatto che la prestazione è		
somministrata nell'ambito del ciclo o		
calendario di terapie prescritto dal medico.		
15. Resta ferma la possibilità per il		
dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di		
fruire in alternativa ai permessi di cui al		
presente articolo, anche dei permessi orari a		
recupero, dei permessi per motivi familiari e		
personali, dei riposi connessi alla banca delle		
ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di		
lavoro straordinario, secondo la disciplina		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
prevista per il trattamento economico e		1
giuridico di tali istituti dal presente CCNL.		
Art. 36		
Congedi per le donne vittime di violenza		
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di		
protezione relativi alla violenza di genere,		
debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del		
d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal		
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per		
un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre		
anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso		
di protezione certificato.		
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la		
dipendente che intenda fruire del congedo in		
parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore		
di lavoro - corredata della certificazione		
attestante l'inserimento nel percorso di		
protezione di cui al comma 1 - con un preavviso		
non inferiore a sette giorni di calendario e con		
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo		
periodo.		
3. Il trattamento economico spettante alla		
lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, dall'art. 44 del presente contratto.		
4. Il periodo di cui ai commi precedenti è		
computato ai fini dell'anzianità di servizio a		
tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai		
fini della tredicesima mensilità.		
5. La lavoratrice può scegliere di fruire del		
congedo su base oraria o giornaliera		
nell'ambito dell'arco temporale di cui al		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
comma 1. La fruizione su base oraria avviene in		
misura pari alla metà dell'orario medio		
giornaliero del mese immediatamente		
precedente a quello in cui ha inizio il congedo.		
6. La dipendente ha diritto alla		
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo		
pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto		
dall'art. 58 del presente contratto. Il rapporto a		
tempo parziale è nuovamente trasformato in		
rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta		
della lavoratrice.		
7. La dipendente vittima di violenza di		
genere inserita in specifici percorsi di		
protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra		
amministrazione pubblica ubicata in un comune		
diverso da quello di residenza, previa		
comunicazione all'amministrazione di		
appartenenza. Entro quindici giorni dalla		
suddetta comunicazione l'amministrazione di		
appartenenza dispone il trasferimento presso		
l'amministrazione indicata dalla dipendente,		
ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla		
sua area o categoria.		
8. I congedi di cui al presente comma		
possono essere cumulati con l'aspettativa per		
motivi personali e familiari di cui all'art. 40 per		
un periodo di ulteriori trenta giorni. Le		
amministrazioni, ove non ostino specifiche		
esigenze di servizio, agevolano la concessione		
dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni		
dell'art. 43, comma 1 (Norme comuni sulle		
aspettative).		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
A		
Art. 37		
Assenze per malattia		
1. Il dipendente non in prova, assente per		
malattia, ha diritto alla conservazione del posto		
per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della		
maturazione del predetto periodo, si sommano		
tutte le assenze per malattia intervenute nei tre		
anni precedenti l'ultimo episodio morboso in		
corso.		
2. Superato il periodo previsto dal comma		
1, al dipendente che ne faccia richiesta può		
essere concesso di assentarsi per un ulteriore		
periodo di 18 mesi in casi particolarmente		
gravi.		
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo		
di assenza di cui al comma 2,		
l'amministrazione, dandone preventiva		
comunicazione all'interessato o su iniziativa di		
quest'ultimo, procede all'accertamento delle		
sue condizioni di salute, per il tramite		
dell'organo medico competente ai sensi delle		
vigenti disposizioni, al fine di stabilire la		
sussistenza di eventuali cause di assoluta e		
permanente inidoneità psico-fisica a svolgere		
qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del		
1 1		
posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il		
dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni		
del proprio profilo professionale,		
l'amministrazione procede secondo quanto		
previsto dal D.P.R. n. 171/2011.		
previsio dai D.i .R. II. 1/1/2011.		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
5. Ove non sia possibile applicare il		
comma 4, oppure nel caso in cui il dipendente		
sia dichiarato permanentemente inidoneo a		
svolgere qualsiasi proficuo lavoro,		
l'amministrazione, con le procedure di cui al		
D.P.R. n. 171/2011, può risolvere il rapporto di		
lavoro, previa comunicazione all'interessato,		
entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di		
accertamento medico, corrispondendo, se		
dovuta, l'indennità di preavviso.		
6. L'amministrazione può richiedere, con		
le procedure di cui al comma 3, l'accertamento		
della idoneità psicofisica del dipendente, anche		
prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e		
2, in caso di disturbi del comportamento gravi,		
evidenti e ripetuti oppure in presenza di		
condizioni fisiche che facciano fondatamente		
presumere l'inidoneità permanente assoluta o		
relativa al servizio oppure l'impossibilità di		
rendere la prestazione.		
7. Qualora, a seguito dell'accertamento		
medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga		
una inidoneità permanente solo allo		
svolgimento delle mansioni del proprio profilo,		
l'amministrazione procede secondo quanto		
previsto dal comma 4, anche in caso di mancato		
superamento dei periodi di conservazione del		
posto di cui al presente articolo. Analogamente,		
nell'ipotesi in cui il dipendente venga		
dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni		
proficuo lavoro, si provvede secondo quanto		
previsto dal comma 5.		
_		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
	-	
8. I periodi di assenza per malattia, salvo		
quelli previsti dal comma 2 del presente		
articolo, non interrompono la maturazione		
dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.		
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni		
di legge a tutela degli affetti da TBC.		
10. Il trattamento economico spettante al		
dipendente che si assenti per malattia, ferma		
restando la normativa vigente, è il seguente:		
a) intera retribuzione mensile fissa e		
continuativa con esclusione di ogni compenso		
accessorio, comunque denominato, per i primi		
9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo,		
per le malattie superiori a quindici giorni		
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per		
il successivo periodo di convalescenza post		
ricovero, al dipendente compete anche il		
trattamento economico accessorio fisso e		
ricorrente, ivi compresa l'indennità di posizione		
organizzativa, esclusi i compensi per le		
prestazioni di lavoro straordinario, nonché le		
indennità legate allo svolgimento della		
prestazione lavorativa; in tale periodo sono		
computati la giornata del sabato, anche nei casi		
in cui l'orario di lavoro settimanale sia		
articolato su cinque giorni, nonché i giorni		
festivi che ricadono all'interno dello stesso;		
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a"		
per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera		
'		
"a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di		
conservazione del posto previsto nel comma 1;		
		1

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
		_
d) i periodi di assenza previsti dal comma		
2, non sono retribuiti;		
e) i trattamenti accessori correlati alla		
performance dell'anno competono, secondo i		
criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 6,		
lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un		
positivo apporto del dipendente ai risultati, per		
effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno,		
durante le giornate lavorate, secondo un criterio		
non necessariamente proporzionale a queste		
ultime.		
11. Ai fini della determinazione del		
trattamento economico spettante al lavoratore		
in caso di malattia, le assenze dovute a day-		
hospital, al ricovero domiciliare certificato		
dalla Asl o da struttura sanitaria competente,		
purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei		
casi di day-surgery, day-service, pre-		
ospedalizzazione e pre¬ricovero, sono		
equiparate a quelle dovute al ricovero		
ospedaliero e ai conseguenti periodi di		
convalescenza.		
12. L'assenza per malattia, salvo		
comprovato impedimento, deve essere		
comunicata all'ufficio di appartenenza		
tempestivamente e comunque all'inizio		
dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica,		
anche nel caso di eventuale prosecuzione		
dell'assenza.		
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per		
particolari motivi, dimori in luogo diverso da		
quello di residenza, deve darne tempestiva		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,		
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. 16. Nel caso in cui l'infermità sia		
riconducibile alla responsabilità di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal dipendente è versato da quest'ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di		
assenza ai sensi del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
Art. 38		
Assenze per malattia in caso di gravi		
patologie richiedenti terapie salvavita		
1. In caso di patologie gravi che richiedano		
terapie salvavita, come ad esempio		
l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse		
assimilabili, attestate secondo le modalità di cui		
al comma 2, sono esclusi dal computo delle		
assenze per malattia, ai fini della maturazione		
del periodo di comporto, i relativi giorni di		
ricovero ospedaliero o di day - hospital, nonché		
i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle		
citate terapie. In tali giornate il dipendente ha		
diritto all'intero trattamento economico		
previsto dai rispettivi CCNL.		
2. L'attestazione della sussistenza delle		
particolari patologie richiedenti le terapie		
salvavita di cui al comma 1 deve essere		
rilasciata dalle competenti strutture medico-		
legali delle Aziende sanitarie locali o dagli enti		
accreditati o, nei casi previsti, dalle strutture		
con competenze mediche delle pubbliche		
amministrazioni.		
3. Rientrano nella disciplina del comma 1,		
anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti		
incapacità lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare.		
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e		
agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai		
commi 1 e 3, sono debitamente certificati dalla		
struttura medica convenzionata ove è stata		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
00 1 1 1		
effettuata la terapia o dall'organo medico		
competente. 5. La procedura per il riconoscimento della		
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla		
data del riconoscimento della stessa, decorrono		
le disposizioni di cui ai commi precedenti.		
6. La disciplina del presente articolo si		
applica alle assenze per l'effettuazione delle		
terapie salvavita intervenute successivamente		
alla data di sottoscrizione definitiva del		
presente contratto collettivo nazionale.		
presente continue concent o nazionale.		
Art. 42		
Altre aspettative previste da disposizioni di		
legge		
1. Le aspettative per cariche pubbliche		
elettive, per la cooperazione con i Paesi in via		
di sviluppo o per volontariato restano		
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.		
2. I dipendenti con rapporto a tempo		
indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di		
ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n.		
476 oppure che usufruiscano delle borse di		
studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n.		
398 possono essere collocati, a domanda,		
compatibilmente con le esigenze di servizio, in		
aspettativa per motivi di studio senza assegni		
per tutto il periodo di durata del corso o della		
borsa nel rispetto delle disposizioni legislative		
vigenti, fatta salva l'applicazione dell' art. 2		
della citata legge n. 476/1984 e s.m.i .		
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge		
n. 53/2000, può essere altresì concessa		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
un'aspettativa senza retribuzione e senza		
decorrenza dell'anzianità, per la durata di due		
anni e per una sola volta nell'arco della vita		
lavorativa, per i gravi e documentati motivi di		
famiglia, individuati dal Regolamento		
interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278.		
Tale aspettativa può essere fruita anche		
frazionatamene e può essere cumulata con		
l'aspettativa di cui all'art. 40 del presente		
contratto, se utilizzata allo stesso titolo.		
Art. 44		
Congedi dei genitori		
1. Al personale dipendente si applicano le		
vigenti disposizioni in materia di tutela e		
sostegno della maternità e della paternità		
contenute nel d.lgs. n. 151 del 2001, come		
modificato e integrato dalle successive		
disposizioni di legge, con le specificazioni di		
cui al presente articolo.		
2. Nel periodo di congedo per maternità e		
per paternità di cui agli articoli 16,17 e 28 del		
d.lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al		
lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa		
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove		
maturati, le voci del trattamento accessorio fisse		
e ricorrenti, compresa l'indennità di posizione		
organizzativa, nonché i premi correlati alla		
performance secondo i criteri previsti dalla		
contrattazione integrativa ed in relazione		
all'effettivo apporto partecipativo del		
dipendente, con esclusione dei compensi per		
lavoro straordinario e delle indennità per		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per		
la salute.		
3. Nell'ambito del congedo parentale		
previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151		
del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa		
per i lavoratori padri, i primi trenta giorni,		
computati complessivamente per entrambi i		
genitori e fruibili anche frazionatamente, non		
riducono le ferie, sono valutati ai fini		
dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per		
intero secondo quanto previsto dal comma 2.		
4. Successivamente al congedo per		
maternità o di paternità, di cui al comma 2, e		
fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi		
previsti dall'art. 47 del d.lgs. n. 151 del 2001,		
alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono		
riconosciuti trenta giorni per ciascun anno		
computati complessivamente per entrambi i		
genitori, di assenza retribuita secondo le		
modalità di cui al comma 3.		
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e		
4, nel caso di fruizione continuativa,		
comprendono anche gli eventuali giorni festivi		
che ricadano all'interno degli stessi. Tale		
modalità di computo trova applicazione anche		
nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi		
periodi di assenza non siano intervallati dal		
ritorno al lavoro del lavoratore o della		
lavoratrice.		
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata,		
dei periodi di congedo parentale, ai sensi		
dell'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, la		
lavoratrice madre o il lavoratore padre		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
presentano la relativa domanda, con la		
indicazione della durata, all'ufficio di		
appartenenza, almeno cinque giorni prima della		
data di decorrenza del periodo di astensione. La		
domanda può essere inviata anche a mezzo di		
raccomandata con avviso di ricevimento o altro		
strumento telematico idoneo a garantire la		
certezza dell'invio nel rispetto del suddetto del		
suddetto termine minimo. Tale disciplina trova		
applicazione anche nel caso di proroga		
dell'originario periodo di astensione.		
7. In presenza di particolari e comprovate		
situazioni personali che rendono		
oggettivamente impossibile il rispetto della		
disciplina di cui al comma 6, la domanda può		
essere presentata entro le quarantotto ore		
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal		
lavoro.		
8. In attuazione delle previsioni dell'art.		
32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001,		
inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della		
legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori		
lavoratori, anche adottivi o affidatari, con		
rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a		
tempo parziale, possono fruire anche su base		
oraria dei periodi di congedo parentale, in		
applicazione delle disposizioni contenute ai		
commi 1 e 2 del medesimo articolo 32.		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
Art. 45		
Tutela dei dipendenti in particolari		
condizioni psicofisiche		
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e		
il recupero dei dipendenti a tempo		
indeterminato nei confronti dei quali sia stata		
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o		
da strutture associative convenzionate previste		
dalle leggi regionali vigenti, lo stato di		
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che		
si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle		
predette strutture, sono stabilite le seguenti		
misure di sostegno, secondo le modalità di		
sviluppo del progetto:		
a) diritto alla conservazione del posto per		
l'intera durata del progetto di recupero, con		
corresponsione del trattamento economico		
previsto dall' art. 37; i periodi eccedenti i 18		
mesi non sono retribuiti;		
b) concessione di permessi giornalieri orari		
retribuiti nel limite massimo di due ore, per la		
durata del progetto;		
c) riduzione dell'orario di lavoro, con		
l'applicazione degli istituti normativi e		
retributivi previsti per il rapporto di lavoro a		
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;		
d) assegnazione del lavoratore a mansioni		
della stessa area o categoria di inquadramento		
contrattuale diverse da quelle abituali, quando		
tale misura sia individuata dalla struttura che		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
gestisce il progetto di recupero come supporto		
della terapia in atto.		
2. I dipendenti i cui parenti entro il		
secondo grado o, in mancanza, entro il terzo		
grado, ovvero i conviventi ai sensi della legge		
n. 76/2016, si trovino nelle condizioni previste		
dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare		
attuazione al progetto di recupero, possono		
fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per		
l'intera durata del progetto medesimo.		
3. I periodi di assenza di cui al presente		
articolo non vengono presi in considerazione ai		
fini del periodo di comporto previsto per le		
assenze per malattia, di cui all'art. 37.		
4. Il dipendente deve riprendere servizio		
presso l'amministrazione nei 15 giorni		
successivi alla data di completamento del		
progetto di recupero.		
5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1		
non si sottopongano per loro volontà alle		
previste terapie, l'amministrazione può		
procedere all'accertamento dell'idoneità		
psicofisica degli stessi allo svolgimento della		
prestazione lavorativa, con le modalità previste		
dalle disposizioni di cui all'art. 37.		
6. Qualora, durante il periodo di		
sospensione dell'attività lavorativa, vengano		
meno i motivi che hanno giustificato la		
concessione del beneficio di cui al presente		
articolo, il dipendente è tenuto a riprendere		
servizio di propria iniziativa o entro il termine		
appositamente fissato dell'amministrazione.		

CCNL FUNZIONI CENTRALI	Corpi di polizia/Forze armate	ANNOTAZIONI
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione		
del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro		
è risolto con le procedure dell'art. 62 del presente contratto.		
Art. 49 Unioni civili 1. Al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano		